



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 novembre 2009 (01.12)
(OR. en)**

16810/09

PECHE 360

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: [27 novembre 2009](#)

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2009/473/CE del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della [Commissione](#) inviata con lettera del [Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea](#), al [Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante](#).

All.: COM(2009) 650 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.11.2009
COM(2009)650 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2009/473/CE del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 20 dicembre 2008 la CE e la Repubblica di Guinea hanno siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) e un protocollo per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. Come concordato dalle parti mediante scambio di lettere approvato con decisione del Consiglio del 28 maggio 2009¹, il protocollo si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2009, in attesa dell'adozione della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea².

Tuttavia, a seguito dei tragici eventi del 28 settembre 2009, nel corso dei quali le forze governative hanno aperto il fuoco sui manifestanti provocando la morte di oltre 150 persone, il 20 ottobre 2009 la Commissione ha deciso di avviare le procedure necessarie per il ritiro della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del suddetto accordo, e ne ha informato il Parlamento europeo ed il Consiglio.

La proposta relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea è stata ritirata l'11 novembre 2009 mediante decisione della Commissione³. Ai sensi del diritto internazionale, il Consiglio deve pertanto notificare alla Repubblica di Guinea, a nome della Comunità europea, l'intenzione di non concludere l'accordo summenzionato.

Ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato cessa se una parte notifica all'altra parte, con la quale il trattato è provvisoriamente applicato, l'intenzione di non divenirne parte.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio abroghi la decisione 2009/473/CE concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea.

¹ 2009/473/CE, GU L 156, del 19.6.2009.

² COM(2009) 120 definitivo del 12.3.2009.

³ PV (2009) 1894 del 13.11.2009, pag. 16.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2009/473/CE del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Come concordato dalle parti mediante scambio di lettere approvato con decisione del Consiglio del 28 maggio 2009⁵, il protocollo relativo al nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea, siglato il 20 dicembre 2008, si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2009, in attesa della conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea⁶.
- (2) La Commissione ha deciso di ritirare la propria proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del summenzionato accordo di partenariato nel settore della pesca a seguito dei tragici eventi del 28 settembre 2009⁷, nel corso dei quali le forze governative hanno aperto il fuoco sui manifestanti provocando la morte di oltre 150 persone.
- (3) È quindi necessario abrogare la decisione 2009/473/CE del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea,

⁴ COM(2009) ... definitivo del ...

⁵ 2009/473/CE, GU L 156 del 19.6.2009.

⁶ COM(2009) 120 definitivo del 12.3.2009.

⁷ PV (2009) 1894 del 13.11.2009, pag. 16.

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 2009/473/CE del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea è abrogata.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio